

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 38/2023 DEL 27/06/2023

In data ventisette giugno 2023, alle ore 14:30 presso la sede operativa della società Sanitaservice ASL Lecce S.r.l. Unipersonale (di seguito anche "Sanitaservice" o la "Società"), in Piazza Filippo Muratore, n. 1, il Responsabile Sanitaservice Servizio Affari Generali, Dott. Fabio Manni, nominato con verbale di determinazione dell'Amministratore Unico n. 02/2022 del 13 dicembre 2022, come successivamente integrato dai verbali di determinazione nn. 04/2023 del 23/01/2023 e 09/2023 del 06/02/2023, alla presenza del Dott. Giovanni Vincenti, il quale funge da segretario verbalizzante, determina sul seguente argomento:

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA NEL GIUDIZIO EX ART. 441 BIS COD. PROC. CIV. PROMOSSO DAL SIG. [REDACTED] AVVERSO SANITASERVICE ASL LE S.R.L. UNIPERSONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE LAVORO

IL RESPONSABILE SANITASERVICE SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTI

- le Linee guida ANAC n. 12, recanti "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- il verbale di determinazione n. 4/2023 del 23 gennaio 2023 recante "Attribuzione di funzioni organizzative Responsabile Settore VI - Affari generali Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale";
- il verbale di determinazione n. 9/2023 del 6 febbraio 2023, recante "Organigramma/Funzionigramma aziendale e personale Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale categoria E CCNL AIOP-ARIS personale non medico - Determinazioni";

PREMESSO CHE

- in data 30 maggio 2023 è stato notificato il ricorso ex art. 441 bis cod. proc. civ. promosso dal sig. [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro avverso la scrivente Società, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"dichiarare la nullità del licenziamento per cui è causa alla luce degli inenunciabili vizi genetici da cui è affetto [...] e condannare controparte ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 23/2015 alla reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come per legge; condannare controparte ai sensi dell'art. 3, comma secondo, D.Lgs. n. 23/2015 alla reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione in suo favore dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento e fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come per legge; condannare controparte, ai sensi dell'art. 3, comma primo, D.Lgs. n. 23/2015, al pagamento [...] di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, nella misura di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto-entità massima contemplata dall'ordinamento, ovvero nell'altra differente che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dei parametri all'uopo da valutarsi; condannare controparte, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 23/2015, al pagamento [...] di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - entità massima contemplata dall'ordinamento, ovvero nell'altra differente che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dei parametri all'uopo da valutarsi; in ogni caso, dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno adottata nei confronti del ricorrente con foglio 2.2.2021, così disponendone l'annullamento, con condanna di controparte al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione riferita a detta giornata; con vittoria di spese e compensi del presente giudizio";*

ACCERTATO CHE

- il Tribunale di Lecce - sezione Lavoro (nella persona del giudice dott. Notarangelo) ha fissato l'udienza di discussione ex art. 420 cod. proc. civ. in data 11 luglio 2023, invitando la parte convenuta a comparire personalmente in udienza ed a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, con l'avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 416 cod. proc. civ.;

VERIFICATA

- la necessità della costituzione in giudizio per la difesa delle posizioni di Sanitaservice;

- la possibilità di affidare, a mente delle precitate Linee guida ANAC n. 12, la difesa di Sanitaservice nell'instaurando giudizio all'avv. Pedone atteso che lo stesso ha già espresso, per le vie brevi, parere sull'intera vicenda;

PRESO ATTO CHE

- Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale non dispone di un Ufficio Legale interno e, per l'effetto, deve avvalersi del patrocinio di Avvocati esterni;
- l'avv. Fulvio Pedone, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Lecce ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la difesa nel giudizio *de quo* alle condizioni fissate nel presente atto, sulla cui congruità rispetto all'attività difensiva da espletare è stato compiuto adeguato studio funzionale dallo stesso avv. Pedone, come da preventivo conservato agli atti della Società;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto;

CONSIDERATA la propria competenza ad agire, in qualità di Responsabile del Servizio Affari generali Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in cui è funzionalmente incardinato anche l'Ufficio contenzioso, come attribuita dall'Amministratore Unico Sanitaservice;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono *in toto* richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DI AFFIDARE l'incarico di costituzione e difesa nel giudizio epigrafato all'avv. Fulvio PEDONE, con studio legale in Lecce, via Papatodero, n. 24;

DI STABILIRE quale compenso per l'espletamento dell'incarico Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre al rimborso per spese generali, C.P.A. e IVA;

DI TRASMETTERE, per l'effetto, il presente verbale all'avv. Pedone, all'Amministratore Unico Sanitaservice, al Consulente fiscale Sanitaservice, al Responsabile Sanitaservice Servizio Contabilità, bilancio, *reporting* e controllo di gestione nonché al Sindaco Unico;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

DI DISPORNE la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale.

Il Segretario
Dott. Giovanni Vincenti

Giovanni Vincenti

Il Responsabile Sanitaservice Servizio Affari Generali
Dott. Fabio Manni

Fabio Manni